

INSERTO

Commento a pag. II
Testo a pag. V

Dall'INAIL i quaderni tecnici. Reti di protezione: classificazione, marcatura e utilizzo - L'INAIL ha presentato una nuova serie di documenti per i cantieri temporanei o mobili. Si tratta di documenti utili ad aumentare il livello di sicurezza nel settore delle costruzioni che hanno fornito metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. In questo numero, dopo gli Inserti sugli ancoraggi (*Ambiente&Sicurezza* n. 20/2014), sui parapetti provvisori (*Ambiente&Sicurezza* n. 22/2014) e sui ponteggi fissi (*Ambiente&Sicurezza* n. 2/2015), *Ambiente&Sicurezza* pubblica il quarto di questi documenti dedicato alle reti di protezione. Sui prossimi numeri saranno presentati i quaderni tecnici dedicati alle scale portatili, ai sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto e ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. 16

Danni derivati dall'assunzione di alcol: prevenzione e metodologie di intervento - La deliberazione della Giunta regionale Toscana 9 dicembre 2013, n. 1065, integra il quadro legislativo nazionale sul tema dell'assunzione di alcol sul lavoro, offrendo linee di indirizzo, utili allo scopo di facilitare e rendere più omogeneo il rispetto della normativa.

Articolo a pag. 21

Norme CEI: le varianti introdotte per le prese e le spine industriali - In Europa, alle spine e alle prese per uso industriale si applicano congiuntamente la norma CEI EN 60309-1 (classificazione CEI 23-12) completata dalle ultime due varianti CEI 23-12/1;V2 e CEI 23-12/2;V2; e la norma CEI EN 60309-2. Le varianti hanno introdotto alcune modifiche e le principali novità sono quattro, riportate sinteticamente nell'articolo.

Articolo a pag. 26

Quadri elettrici di cantiere: analisi delle nuove norme e prescrizioni - I cantieri edili sono, per loro natura, ambienti a forte rischio elettrico. Da un lato, infatti, sono presenti particolari fattori pericolosi come urti, danneggiamenti, presenza di acqua; dall'altro, vi è una persistente e alta probabilità di contatti elettrici. Unitamente alla legislazione di settore è interessante analizzare la normativa tecnica come la norma CEI 64-8/7, sezione 704, la quale ha stabilito che i quadri elettrici devono essere conformi alle prescrizioni della norma EN 60439-4, peraltro sostituita dalla EN 61439-4, pubblicata nel settembre 2013. Tra i punti oggetto della norma la protezione contro la corrosione e la radiazione UV, la resistenza meccanica, l'involucro e relativo grado di protezione, i dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando e la protezione dai contatti diretti e indiretti.

Caso a pag. 30

D.Lgs. n. 758/1994: divieto di rateizzazione della sanzione, possibile il pagamento del terzo - Di frequente l'Organo di vigilanza contesta numerose contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, tutte afferenti la medesima realtà (impresa o cantiere oggetto di ispezione). Poiché l'ammontare complessivo delle sanzioni è elevato, si può presentare la richiesta di pagamento rateale? Inoltre, se il materiale, effettivo pagamento delle sanzioni può avvenire, anche solo in parte, ad opera di una persona diversa dall'autore delle violazioni? Per rispondere a queste domande è necessario analizzare il disposto del D.Lgs. n. 758/1994, anche alla luce delle più significative pronunce della Cassazione.

Massima e nota a pag. 57

Esclusione della responsabilità oggettiva - L'art. 2087 c.c., non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (*Cassazione civile, sezione lavoro, 23 dicembre 2014, n. 27364*).

IN SINTESI

Massima e nota
a pag. 58

Applicabilità del principio dell'equivalenza - Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (*Cassazione civile, sezione lavoro, 11 novembre 2014, n. 23990*).

Massima e nota
a pag. 59

Formazione e informazione dei lavoratori - In tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta. Infatti, in caso di lavori affidati in appalto, la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare in relazione all'attività da svolgere. In particolare, la ditta appaltante e quella appaltatrice devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata (*Cassazione penale, sez. IV, 6 novembre 2014, n. 49731*).

GRANDI RISCHI

Articolo a pag. 33

Interporti e prevenzione incendi: dal Ministero la nuova Regola tecnica - Con l'emanazione della regola tecnica sugli interporti è stata definita l'attività 79 (D.P.R. n. 151/2011). Finalmente il legislatore ha chiaramente individuato gli «*Interporti con superficie superiore a 20.000 mq*», definendo gli stessi come infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico, costituite in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra diverse modalità di trasporto delle merci, e alla logistica integrata.

Articolo a pag. 35

Accordo ADR 2015: le novità principali - Migliore gestione degli imballaggi, scartati, vuoti, non ripuliti; possibilità di trasporto del numero ONU 3509 alla rinfusa; agevolazioni per la spedizione delle materie pericolose per l'ambiente assegnate ai numeri ONU UN 3077 e UN 3082; parziale modifica dei criteri per la declassificazione da gruppo di imballaggio II a III dei liquidi infiammabili viscosi; variazioni per le etichette di pericolo di cui al Capitolo 5.2.2.2. Queste, in sintesi, le principali novità dell'ADR 2015, che sarà oggetto di uno *Speciale* sui prossimi numeri di *Ambiente&Sicurezza*.

RIFIUTI E BONIFICHE

Caso a pag. 38

Discariche abusive e discariche non autorizzate - L'art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, norma diretta a sanzionare la condotta di chi «*realizza o gestisce una discarica non autorizzata*» prevede, nel definire l'attività di realizzazione abusiva di una discarica, una ripetitività del comportamento, distinguendola così dal mero abbandono di rifiuti, anche se non si può astrattamente escludere che anche condotte isolate di scarico possono integrare l'ipotesi di reato in esame, laddove risultino di per sé idonee a trasformare il luogo in sito destinato alla ricezione e al conferimento definitivo di rifiuti, modificandone la "conformazione" e la "naturale destinazione". Nel reato di gestione di discarica non autorizzata potrebbe, peraltro, rientrare anche la fase *post-operativa*, successiva alla chiusura, e di ripristino ambientale. Su questo tema la Suprema Corte ha avuto modo di fornire indicazioni stringenti, precisando che la fase *post-operativa*, i relativi controlli, le precauzioni e il ripristino ambientale costituiscono parte del ciclo di vita della discarica e sono oggetto della disciplina autorizzatoria, in modo che la violazione della relativa disciplina costituisce reato.

<p>Sintesi a pag. 54</p>	<p>Gestione rifiuti. Contributi e finanziamenti - Con un <i>comunicato</i> il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato notizia dell’avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 novembre 2014, n. 265 recante, per l’anno 2014, le modalità di utilizzo delle risorse del «Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio» istituito ex art. 2, comma 323, legge n. 244/2007 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 27 gennaio 2015, n. 21). Un altro <i>comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> ha dato notizia sempre dell’avvenuta registrazione del medesimo decreto, ma in all’attribuzione di contributi economici a università statali nazionali per progetti e programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 28 gennaio 2015, n. 22).</p>
<p>Massima e nota a pag. 60</p>	<p>Tassa sui rifiuti. Obbligo ed esenzione - È assoggettato a TARES/TARSU il <i>garage</i> del contribuente anche se lo stesso non produce alcun tipo di rifiuto e non è utilizzato, atteso che questa tassa è dovuta se l’ente mette a disposizione il servizio (<i>Cassazione civile, sezione VI, 7 gennaio 2015, n. 33</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 61</p>	<p>Rifiuti. Trasporto in forma ambulante - La condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assensibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di un’attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. La deroga prevista dall’art. 266, comma 5, decreto citato per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante, opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998, e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio (<i>Cassazione penale sezione III, 26 novembre 2014, n. 79</i>).</p>
<p>Massima e nota a pag. 63</p>	<p>Stoccaggio di rifiuti non autorizzato - Si ha deposito temporaneo, come tale lecito, quando i rifiuti sono raggruppati, in via temporanea e alle condizioni previste dalla legge, nel luogo della loro produzione; si ha stoccaggio, che richiede l’autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata, quando non sono rispettate le condizioni previste dall’art. 6, lettera m), D.Lgs. n. 22/1997, per il deposito temporaneo di rifiuti; si ha, invece, deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti, e fuori dalla sfera di controllo del produttore: quest’ultima condotta è sanzionata penalmente, se posta in essere da soggetti titolari di impresa o da responsabili di enti, mentre è sanzionata in via amministrativa, quando sia effettuata da persone fisiche diverse da quelle precedentemente indicate. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, pur riconoscendosi che, al fine di qualificare il deposito quale temporaneo, il produttore dei rifiuti può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché la loro quantità non raggiunga i venti metri cubi, si è ritenuto che deve, comunque, trattarsi di un raggruppamento temporaneo effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, nel rispetto delle condizioni fissate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 e nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva (<i>Cassazione penale, sezione III, 11 dicembre 2014, n. 971</i>).</p>

AMBIENTE E RISORSE

<p>Articolo a pag. 42</p>	<p>AIA. Nessun rilascio o rinnovo senza costosa garanzia finanziaria: una disposizione anticostituzionale - La normativa italiana di recepimento (D.Lgs. n. 46/2014) della direttiva europea IED sulle emissioni industriali n. 2010/75/CE, impone alle imprese italiane che richiedono il rilascio o rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l’obbligo di dotarsi di garanzie finanziarie il cui costo potrà in molti casi essere particolarmente elevato.</p>
---------------------------	--

	<p>Le caratteristiche di queste garanzie dovrebbero essere determinate attraverso un decreto ministeriale, la cui bozza, circolata nei mesi scorsi, prevede criteri che, soprattutto per le imprese dotate di aree di grandi dimensioni, porterebbero ad aggravii di costo estremamente significativi. Tuttavia, da un attento esame risulta come questa misura violi - in ambito nazionale - la legge delega, e conseguentemente l'art. 76 della Costituzione, oltre al principio di proporzionalità e - non da ultimo - quello della riserva di legge relativa per l'imposizione di nuove prestazioni patrimoniali (art. 23, Costituzione), mentre, in ambito sovranazionale, appare irrispettosa del diritto comunitario.</p>
Articolo a pag. 46	<p>La disciplina degli scarichi tra legislazione e giurisprudenza - Dai principi generali, ai possibili recapiti o ricettori, dagli scarichi contenenti sostanze pericolose, alle acque meteoriche, dalle autorizzazioni alle relative sanzioni tanti sono gli aspetti da considerare nel novero della disciplina sulla tutela delle acque e gestione delle risorse idriche. In particolare, il riferimento legislativo resta la Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; vista l'assenza di modifiche sostanziali nel corso degli ultimi anni, può essere opportuno sintetizzare lo stato dell'arte legislativo e giurisprudenziale.</p>
Articolo a pag. 50	<p>Via libera ai programmi di sviluppo a favore della tutela ambientale - Innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme UE applicabili; consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore; ottenere una maggiore efficienza energetica; realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento che permettano di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione di calore e di energia elettrica; assicurare il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti. Questi i criteri ai quali devono essere ispirate iniziative imprenditoriali per poter accedere alle linee di finanziamento previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014.</p>
Sintesi a pag. 54	<p>Lotta ai cambiamenti climatici. Protocollo di Kyoto - La <i>decisione (UE) del Consiglio 26 gennaio 2015, n. 2015/146</i>, autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Islanda, relativamente alla partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con riserva di conclusione del Protocollo medesimo (in <i>G.U.C.E. L del 31 gennaio 2015, n. 26</i>).</p>
Sintesi a pag. 55	<p>Efficienza energetica. Edifici - Il <i>decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 gennaio 2015</i> individua le modalità di funzionamento della cabina di regia istituita dall'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 102/2014 (composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), al fine di promuovere l'attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili e contribuire, secondo le modalità all'art. 3, alla definizione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale (in <i>Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2015, n. 17</i>).</p>
Sintesi a pag. 56	<p>Tutela dell'ambiente. Contributi e finanziamenti - Con i <i>decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2014, nn. 66/2014 e 67/2014</i>, sono state autorizzate due linee di cofinanziamento statale a favore di azioni di tutela e ripristino forestale.</p>